



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

Ai gentili Clienti

Loro sedi

## CESSIONE AZIENDA DA PARTE DI CONTRIBUENTE FORFETTARIO

Con la recente risposta a interpello n. 478 del 11 novembre 2019 l'Agenzia delle entrate analizza il caso di cessione di azienda da parte di un contribuente che abbia prescelto il regime forfettario; la (discutibile) posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria porta a tassare la frazione di corrispettivo incassato imputabile all'avviamento.

### La cessione di azienda

Nell'interpello richiamato, il contribuente aveva aderito al regime forfettario avendo conseguito compensi per importi inferiori alla soglia di 65.000 euro, in assenza di cause ostative.

L'imprenditore si rivolge all'Agenzia delle entrate, ritenendo di poter escludere totalmente da tassazione le plusvalenze conseguite a seguito della cessione dell'azienda.

L'Agenzia delle entrate richiama preliminarmente la circolare n. 10/E/2016, con la quale è stato effettivamente chiarito che, non essendo previsto dalla norma alcuno specifico trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze e alle minusvalenze, può ritenersi che le medesime componenti non abbiano alcun rilievo ai fini della determinazione delle imposte, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario.

L'Agenzia delle entrate ritiene però necessario sottolineare la distinzione tra plusvalenze e avviamento, in quando assoggettabili ad un diverso trattamento fiscale.

Con riferimento al corrispettivo imputabile all'avviamento, infatti, secondo l'Agenzia delle entrate, non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica.

Il contribuente forfettario, pertanto, se percepisce somme a titolo di avviamento deve operare come segue:

- potrebbe assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g), Tuir, sussistendone i presupposti;
- potrebbe farlo concorrere alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta di cessione dell'azienda, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.

In definitiva, in sede di cessione di azienda il contribuente forfettario deve separatamente indicare i corrispettivi imputabili a:

- beni strumentali, che non genereranno materia imponibile
- avviamento, che invece dovrà essere assoggettato a tassazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

*Massimiliano Fossati*